

Edizione di martedì 26 Maggio 2020

CASI OPERATIVI

Acconti 2020 con metodo previsionale
di **EVOLUTION**

IVA

Decreto rilancio: Iva ridotta (a zero) per i beni anti-Covid19
di **Roberto Curcu**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: incentivi per ecobonus, sismabonus e colonnine ricarica
di **Gennaro Napolitano**

IVA

Il mandato senza rappresentanza ai fini Iva
di **Federica Furlani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione societaria nel contesto epidemiologico Covid-19
di **Marco Bargagli**

HOSPITALITY

Decreto rilancio: i crediti d'imposta per gli alberghi – Parte I
di **Leonardo Pietrobon**

CASI OPERATIVI

Acconti 2020 con metodo previsionale

di **EVOLUTION**



Il D.L. 23/2020 ha previsto la possibilità di versare gli acconti nella misura dell'80% dell'imposta effettivamente dovuta in relazione al periodo d'imposta 2020. Nell'ipotesi i versamenti fossero carenti, è possibile integrare i versamenti anche successivamente mediante applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso?

In linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (c.d. metodo storico). In alternativa, i contribuenti che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale".

Il metodo previsionale consiste nel calcolare l'acconto dovuto sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IVA

Decreto rilancio: Iva ridotta (a zero) per i beni anti-Covid19

di **Roberto Curcu**

Il **D.L. 34/2020**, all'[articolo 124](#), ha apportato delle modifiche al regime Iva di quei beni che si stanno rendendo **particolarmente importanti per fronteggiare l'emergenza Covid-19**.

In particolare, il **comma 1** ha inserito nei **beni soggetti ad aliquota del 5%** una serie di prodotti, tra i quali troviamo **apparecchiature mediche** tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, **mascherine**, **articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie**, **detergenti disinfettanti per mani**, **attrezzature per ospedali da campo**, ecc..

Il [comma 2](#), inoltre, ha previsto che, fino al termine dell'anno 2020, **le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione**.

La norma si presta a qualche **problema interpretativo** e di **applicazione pratica**.

Partiamo dall'**aspetto temporale**: nonostante la norma faccia riferimento al regime di esenzione per il 2020, è evidente che la stessa, salvo diversa indicazione, non può avere efficacia che per il futuro.

Il D.L. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio in prossimità della mezzanotte, e quindi è entrato in vigore in tale data e solo da tale data può essere applicato il nuovo regime. Logica normativa vuole che per le fatture **già emesse con Iva il 19 maggio**, per operazioni effettuate lo stesso giorno, sia emessa **nota di variazione**.

Per quanto riguarda il regime applicabile fino a fine anno, **in Italia non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare una "esenzione" con diritto alla detrazione: non pregiudicano il diritto alla detrazione, ad esempio, le operazioni bancarie** effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità, alcune **cessioni di oro da investimento**, le **cessioni di beni per i quali non è stata operata in sede di acquisto la detrazione dell'imposta**. Tali operazioni le troviamo elencate al **rigo VF34** della dichiarazione Iva, in quanto devono essere **espunte dal calcolo del pro-rata**.

In realtà, nella terminologia comunitaria, la **parola “esenzione”** sta a significare semplicemente che non viene applicata l'imposta, e quindi si fa una distinzione tra le **operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione** (che sono le “nostre” operazioni esenti indicate nell'[articolo 10 del Decreto Iva](#)), e le **operazioni esenti che danno diritto alla detrazione**, tra le quali, in Europa, considerano ad esempio le **operazioni non imponibili, quelle escluse, quelle ad aliquota zero**.

L'utilizzo di terminologia comunitaria sembrerebbe forse uno sforzo di ammodernamento del nostro sistema, ma in realtà si scontra con tutte le norme già in vigore, sconosciute, per lo meno con le nostre complicazioni, negli altri Stati membri: **cosa metto in fattura elettronica? In che rigo dovrò inserire tale importo nella dichiarazione Iva? Mi modificherà l'aliquota media delle operazioni attive, per poter chiedere il rimborso dell'Iva?**

Di sicuro conviene istituire una **nuova causale nei software contabili**, in modo da avere agevolato l'aspetto dichiarativo di fine anno; **ad oggi non possiamo sapere se andranno dichiarate insieme alle altre operazioni esenti e scorporate dal calcolo del pro-rata**, se verrà istituita una nuova “aliquota zero”, se verrà istituito un **nuovo rigo** o utilizzato quello che oggi è il quello impiegato per le cessioni ad imposta verso i terremotati (VE36).

Per quanto riguarda la **causale della fattura elettronica**, se si seguisse l'aspetto letterale della norma, **sarebbe da utilizzare il campo N4**.

Nonostante la norma non richieda l'obbligatorietà, **è quanto mai opportuna l'indicazione in fattura del riferimento normativo**, ossia l'[articolo 124 D.L. 34/2020](#).

Problema non indifferente riguarda l'individuazione dei beni oggetto della nuova norma: **in alcuni casi il legislatore ha utilizzato una terminologia tecnica**: ad esempio, **con riferimento alle mascherine**, facendo riferimento a quelle **chirurgiche** ed a quelle ffp2 e ffp3, è da ritenere che **le cosiddette “mascherine filtranti”**, cioè quelle **non dotate di certificazione** e quindi **diverse dalle chirurgiche** che sono considerate dispositivi medici, **non possono usufruire dei nuovi regimi di esenzione**.

In altri casi, il legislatore ha inserito delle attrezzature che effettivamente possono avere un impiego terapeutico, ma potrebbero altresì avere impieghi “domestici”: i sistemi di aspirazione e gli umidificatori, quali sono? Con riferimento a queste attrezzature, non è richiesto uno specifico uso, e quindi l'applicazione del regime agevolato **sembrerebbe oggettiva** (ma non è da escludere una interpretazione “forzata” del testo letterale che circoscriva l'esenzione).

Un terzo caso è quello degli **articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie**, dove poi viene riportata una **elencazione di beni dai molteplici usi**: guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, ecc..

Anche in questo caso c'è da chiedersi **se l'esenzione sia di tipo oggettivo**, ed in caso contrario come fare a **certificare le finalità “sanitarie”**, e se tra queste ultime possono essere comprese

anche quelle delle aziende che **acquistano tali beni per evitare la diffusione del contagio tra i loro collaboratori.**

Ultimo problema, ma non per importanza, è l'individuazione tecnica dei beni; sul punto, il decreto riprende spesso i nomi di prodotti citati nell'elenco **di beni ammessi all'importazione in esenzione da dazio, pubblicato dalla Commissione Europea** e disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf.

Dove esiste coincidenza terminologica tra quanto riportato nel decreto e quanto riportato in tale documento (che ha un elenco di beni più esteso), **potrebbe essere opportuno fare riferimento alle relative nomenclature combinate.**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: incentivi per ecobonus, sismabonus e colonnine ricarica

di **Gennaro Napolitano**



Nel novero delle **misure fiscali** contenute nel **D.L. 34/2020** (c.d. “Decreto Rilancio”) figurano gli **incentivi** per **efficientamento energetico**, **sisma bonus**, **fotovoltaico** e **colonnine di ricarica di veicoli elettrici**, previsti dall'[articolo 119](#).

In particolare, la disposizione in esame introduce una **detrazione** pari al **110%** delle **spese** effettuate per specifici **interventi di riqualificazione energetica**, **riduzione del rischio sismico**, **installazione di impianti fotovoltaici** e **installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**.

Le spese agevolate sono quelle sostenute dal **1° luglio 2020** al **31 dicembre 2021**.

L'agevolazione è ripartita in **cinque rate annuali di pari importo**, con possibilità di optare per la **cessione** ad altri soggetti **del credito** corrispondente alla detrazione oppure per lo **sconto in fattura** (secondo quanto previsto dall'**articolo 121** dello stesso “Decreto Rilancio”), di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

Riqualificazione energetica

Per quanto concerne la **riqualificazione energetica**, le **spese** ammissibili all'**agevolazione** sono le seguenti:

- **interventi di isolamento termico** delle **superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'**involucro** dell'**edificio** con un'incidenza superiore al **25%** della **superficie disperdente lorda** dell'edificio stesso, per un **ammontare complessivo** delle spese **non**

- superiore a **60.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, relativamente a una spesa non superiore a 30.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito;**
 - **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.**

La **detrazione del 110%** si applica anche a **tutti gli altri interventi di efficientamento energetico** previsti dall'[articolo 14 D.L. 63/2013](#), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti **congiuntamente ad almeno uno** degli interventi sopra elencati.

I **requisiti tecnici minimi** da rispettare per poter fruire dell'agevolazione sono specificamente indicati dal [comma 3](#) dell'**articolo 119**.

Essi, in ogni caso, devono consentire il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta** (da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica** asseverato da un **tecnico abilitato**).

Ai fini della **detrazione**, se effettuati da **persone fisiche**, gli **interventi** devono avvenire **al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione**. Sono **esclusi** dall'agevolazione, invece, gli **interventi su edifici unifamiliari diversi** da quello adibito ad **abitazione principale**.

Riduzione del rischio sismico

La **detrazione pari al 110%** si applica anche alle **spese** relative a **specifici interventi antisismici** (in particolare, quelli previsti dai **commi da 1-bis a 1-septies** dell'[articolo 16 D.L.63/2013](#)), a condizione, però, che gli **edifici non siano ubicati in zona sismica 4**.

Qualora si opti per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione a **un'impresa di assicurazione** e contestualmente venga stipulata una **polizza contro il rischio di eventi calamitosi**, la **detrazione** prevista dall'[articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir](#) spetta nella

misura del **90%**, anziché del **19%**.

Installazione di impianti fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla **rete elettrica** su **edifici** (e relativi **sistemi di accumulo**, anche non contestuale), a condizione che la stessa venga effettuata **insieme** a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico indicati in precedenza e che l'**energia non autoconsumata** in sito sia ceduta in favore del Gse (Gestore servizi energetici). La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro (e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico) e **non è cumulabile** con altri **incentivi pubblici** o **altre forme di agevolazione** di qualsiasi natura previste dalla **normativa europea, nazionale e regionale**.

Ricarica di veicoli elettrici

La **detrazione del 110%** si applica anche per l'**installazione di infrastrutture** per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, sempreché sia eseguita **congiuntamente** a uno degli interventi di **riqualificazione energetica** sopra elencati.

Ambito soggettivo

Le disposizioni sopra richiamate si applicano agli **interventi effettuati** da: a) **condomini**; b) **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; c) dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di **società in house** per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a **edilizia residenziale pubblica**; d) dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Ulteriori spese detraibili

Rientrano tra le **spese detraibili** anche quelle sostenute per il **rilascio** delle **attestazioni** e delle **asseverazioni**, nonché del **visto di conformità**, richieste ai fini dell'**opzione** per la **cessione del credito** e per lo **sconto sul corrispettivo dovuto** ex [articolo 121](#).

IVA

Il mandato senza rappresentanza ai fini Iva

di **Federica Furlani**

Con la [risposta n. 132 del 15 maggio](#) l'Agenzia delle Entrate è tornata sulla disciplina del **mandato senza rappresentanza**, definito come il contratto in base al quale **il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti** derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante.

Come noto, nella determinazione della **base imponibile ai fini Iva**, l'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#), dopo aver stabilito che la **base imponibile per le prestazioni di servizi** è costituita *dall'ammontare complessivo dei **corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali**, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti*, al **comma 2, lettera b)** precisa che i cennati **corrispettivi** sono costituiti, **per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza**, di cui al terzo comma dell'articolo 3, **rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione.**

In tal modo il decreto regola la **base imponibile per la particolare tipologia di operazioni** che sono le prestazioni di servizi rese o ricevute dai **mandatarî senza rappresentanza** che, a norma dell'[articolo 3, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) sono considerate **prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.**

Il caso trattato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una società (l'Istante) che **vuole intraprendere un'attività secondaria** consistente nella **gestione di un ambulatorio**, nel quale diversi professionisti (medici, fisioterapisti, ...) **erogano a terzi clienti servizi di carattere sanitario**, occupandosi della **parte amministrativa** e di **gestione degli spazi.**

Per tale attività intende **impostare le seguenti modalità di fatturazione** (dopo aver stipulato con ogni singolo professionista un **contratto di mandato senza rappresentanza**), per le quali chiede conferma:

- **ricevere fattura dai singoli professionisti in esenzione da Iva** ex [articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#), a fronte delle **prestazioni da loro rese ai pazienti**, con indicazione dei dati anagrafici del cliente;
- **fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista**, maggiorata del proprio compenso, tutto in **regime di esenzione** ex [articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#);
- **incassare il corrispettivo dal cliente**, provvedendo poi a pagare la fattura emessa dai professionisti nei suoi confronti.

L'Amministrazione finanziaria, nell'affrontare il tema, richiama la [risoluzione 250/E/2002](#), con la quale erano state precisate una serie di indicazioni e **principi chiave sul tema del mandato senza rappresentanza**.

In particolare era stato precisato che:

- con il **contratto di mandato senza rappresentanza**, il mandatario **assume e acquista in nome proprio** rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante;
- le **prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi** anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario;
- la **natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza** al mandante è la **stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario** in nome proprio e per conto del mandante.

Sulla base di queste premesse viene pertanto **confermato che la società istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da Iva** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#), ricorrendone i **presupposti applicativi**, e ricevere fattura dal **professionista/mandante** che ha eseguito materialmente la prestazione sanitaria, sempre in **regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi**.

Nella fattura emessa dal **professionista/mandante**, il corrispettivo esente da Iva deve essere pari alla **differenza tra l'ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest'ultima quale mandataria**, che sarà **esclusa dalla base imponibile** ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione societaria nel contesto epidemiologico Covid-19

di **Marco Bargagli**



Come noto, a livello domestico, l'[articolo 73, comma 3, Tuir](#) enuncia i **requisiti normativi, alternativi tra di loro**, che consentono di riqualificare **la residenza fiscale in Italia di un soggetto non residente**, che **formalmente ha stabilito all'estero** la propria **sede legale**.

In particolare, **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **residenti in Italia** quando, per la **maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni)**, hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel **territorio dello Stato**.

Nel più ampio **contesto internazionale** – al fine di prevenire eventuali fenomeni di doppia imposizione economica – **l'articolo 4, paragrafo 3, del modello Ocse di Convenzione** prevede che, nell'ipotesi in cui **una società sia considerata residente in due diversi Stati**, la **residenza fiscale della persona giuridica** sarà individuata sulla base di un **accordo tra le autorità competenti** (denominato ***mutual agreement***), che dovrà tenere conto del **luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*), del **luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e di **ogni altro fattore rilevante** (*any other relevant factors*).

Analizzando il **principale panorama giurisprudenziale di riferimento**, la sede dell'amministrazione di una società viene definita come il luogo dove vengono assunte **le "principali decisioni"** la cui rilevanza investe l'impresa nel suo complesso, ovvero il luogo nel quale vengono definiti gli **indirizzi strategici** dell'azienda e dal quale, di conseguenza, vengono diramate le relative **direttive**.

In merito, la **Corte di cassazione con la sentenza n. 3604 del 16.06.1984**, ha affermato che per **«sede effettiva»** delle persone giuridiche si intende ***il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.***

Gli Ermellini, con la **sentenza n. 3910 del 09.06.1988**, hanno precisato che la **sede effettiva** non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della persona giuridica, ***ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell'impresa*** (ex multis cfr. Corte di cassazione sentenza n. n. 2515/1976 e sentenza n. 2472/1981).

La **sede effettiva di una persona giuridica** non è semplicemente **il luogo ove si trovano i suoi beni, i suoi stabilimenti e dove si svolge l'attività produttiva**, ***ma quello in cui abbiano effettivo svolgimento anche l'attività amministrativa e direzionale, ove cioè risieda il suo legale rappresentante, i suoi amministratori e dove sono convocate le assemblee societarie*** (Corte di cassazione, sentenza n. 3028 del 13.10.1972).

Quindi, possiamo affermare che per **individuare la sede dell'amministrazione dell'impresa estera** e, simmetricamente, la **sua residenza ai fini fiscali**, i verificatori **dovranno valutare attentamente specifici elementi c.d. "sintomatici"** quali, a titolo esemplificativo:

- il luogo dove si **riuniscono gli amministratori e l'assemblea dei soci**;
- la **residenza degli amministratori** e se questi sono in **maggioranza residenti in Italia o all'estero**;
- la disponibilità sul territorio nazionale di **conti correnti, di contratti ed utenze**;
- dove risulta localizzata **l'organizzazione imprenditoriale** (in termini di uomini, mezzi e risorse finanziarie strumentali all'attività d'impresa);
- dove viene **recapitata la corrispondenza commerciale** (via fax o e-mail).

Con specifico riferimento **all'esatta individuazione della residenza fiscale di una società o di un ente**, il **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, approvato con la **circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** (cfr. volume III – parte V – capitolo 11 *"Il contrasto all'evasione e alle frodi di rilievo internazionale"*, pag. 355 e ss.), ha illustrato le indicazioni da seguire nel corso di una verifica fiscale finalizzata a individuare eventuali fenomeni di **esterovestizione societaria**.

Il citato documento di prassi ha chiarito che in linea generale, **sia in sede di accesso che nel corso della verifica** si avrà cura di ricercare e acquisire la documentazione che può risultare **idonea a sostenere la residenza fiscale in Italia dell'entità di diritto estero**.

A titolo esemplificativo, occorrerà **acquisire notizie e documenti in merito al luogo**:

- di **residenza degli amministratori**, verificando se vi sia **prevalenza di consiglieri residenti in Italia**;
- in cui si **svolgono le riunioni** – formali e/o informali – del Consiglio di Amministrazione e sono compiuti gli atti di amministrazione. In merito, nei casi di **riunioni formalmente svoltesi all'estero**, può essere utile riscontrare se nelle date indicate sui registri sociali **gli amministratori abbiano effettivamente soggiornato all'estero**.

Analoghi riscontri andranno effettuati nei casi, anch'essi frequenti, di **riunioni tenutesi con**

sistemi di videoconferenza, verificando, ove possibile, la disponibilità materiale, nel luogo indicato sui libri sociali, della **strumentazione tecnica necessaria per tali collegamenti**, acquisendo ogni utile notizia circa **l'effettiva presenza, nel giorno della riunione, di tutti i soggetti indicati nei suddetti registri**;

- di **recapito delle lettere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci**, nonché quello di recapito e partenza della **corrispondenza commerciale, comunicazioni fax e/o e-mail**;
- in cui sono stati **stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla società**, ivi compresi quelli **concernenti l'eventuale negoziazione di titoli azionari e la disponibilità di rapporti finanziari** da cui la società trae le provviste per lo svolgimento delle attività sociali;
- di **approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o d'altra natura**, delle società formalmente istituite all'estero.

Tutto ciò premesso, **nell'attuale contesto epidemiologico Covid-19** che ha colpito tutti i cittadini nel mondo e, simmetricamente, la **totalità delle imprese ad ampio respiro internazionale**, la sede dell'amministrazione – intesa come il luogo dove si **riuniscono gli amministratori e l'assemblea dei soci** – andrà attentamente individuata **valorizzando al massimo** le riunioni consiliari e assembleari **tenutesi in videoconferenza**.

Come noto, infatti, le raccomandazioni diramate dalla **comunità internazionale** per il **contenimento del virus** impongono anche ai *manager* aziendali di **mantenere la distanza interpersonale** e evitare inutili assembramenti, ragion per cui le riunioni tenutesi con **sistemi di videoconferenza** sono sempre più utilizzate.

In merito, in linea con le **indicazioni diramate dalla prassi operativa**, occorrerà però verificare la disponibilità materiale, nel luogo indicato sui registri aziendali, della **strumentazione tecnica necessaria per usufruire di tali collegamenti**, in modo da consentire *ex post* ai verificatori di acquisire ogni utile notizia circa **l'effettiva presenza, nel giorno della riunione, di tutti i soggetti indicati nei libri sociali**.

HOSPITALITY

Decreto rilancio: i crediti d'imposta per gli alberghi – Parte I

di **Leonardo Pietrobon**



Scopri
TEAMSISTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato

CLICK

Con il **Decreto Rilancio**, D.L. n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.5.2020, il Legislatore ha confermato la sua propensione per l'**utilizzo dei crediti d'imposta**, come misura per incentivare lo sviluppo economico, oggi per una ripresa dei consumi e come incentivo a favore delle imprese.

La platea dei crediti d'imposta introdotti dal Legislatore riguarda la generalità delle imprese, ma fortunatamente alcune misure sono rivolte in modo specifico al **settore turistico**, quale comparto economico che come altri settori, e forse più di altri, ha subito e sta subendo gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Le misure direttamente a **favore delle strutture alberghiere** riguardano:

[CONTINUA A LEGGERE](#)